



Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE

IL G.D. dott.ssa Rossi Silvia ,

letto il programma di liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012, depositato da [REDACTED], nata il [REDACTED]

ritenuto preliminarmente che sussiste la competenza del Tribunale di Rimini ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;

rilevato che il proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali;

rilevato che risultano allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, nonché la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012;

considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;

che il professionista ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

preso atto che gli atti di disposizione patrimoniale posti in essere dall'istante risalgono all'ottobre 2019 e, dunque, non sono ricompresi nel perimetro quinquennale richiesto dalla norma per la valutazione del compimento di atti in frode quale causa ostativa alla procedura;

rilevato che ad oggi l'istante non percepisce alcun reddito; che, dunque, ogni determinazione ai sensi dell'art. 14 quinquies co. 2 lettera f) l. n. 3/12 potrà essere assunta solo nel momento in cui l'istante troverà occupazione lavorativa; a tal fine si invitano il debitore [REDACTED] e il Liquidatore a notificare tempestivamente della circostanza il GD, con evidenziazione delle eventuali mutate circostanze circa i bisogni di sostentamento;

fatto in ogni caso sin d'ora **presente** che la somma di euro 2.000,00 mensili pare sproporzionata rispetto alle esigenze di un nucleo familiare composto dalla sola debitrice (il figlio, infatti, è maggiorenne e autosufficiente economicamente); le spese verranno, del resto, meglio quantificate nel momento in cui l'istante reperirà immobile ad uso abitativo in locazione, non essendo ad oggi possibile quantificare in via astratta ed ipotetica tale costo; stesso dicasi per le spese per trasporti da calibrarsi in base al momento di vendita dell'automezzo;



ritenuta non applicabile analogicamente la previsione di cui all'art. 47 lf: ciò sia perché, da un lato, il tenore letterale della norma da ultimo citata fa riferimento a circostanze sopravvenute al fallimento sia perché, dall'altro, il tenore letterale dell'art. 14 quinquies co. 2 lett. e) è tale per cui l'*utilizzo* di beni di proprietà dell'istante deve intendersi temporaneo e non pregiudizievole per il conferimento nella procedura del bene oggetto di liquidazione (nel caso di specie, è chiaro che la dazione di una somma di denaro alla debitrice manca di entrambi i requisiti, potendo, peraltro, tale somma, accedendo alla tesi dell'istante, accrescere sino al reperimento di un'attività lavorativa);

fatto sin d'ora presente che nel caso di versamento del saldo prezzo di cui al bene aggiudicato in sede esecutiva (i.e. appartamento sito in Santarcangelo di Romagna (RN), _____) nel termine previsto, alla procedura verrà versata la somma al netto delle spese in prededuzione di cui al procedimento esecutivo; nel caso, invece, di mancata corresponsione del prezzo con conseguente decadenza dall'aggiudicazione il bene tornerà alla procedura con conseguente scelta per il Liquidatore se subentrare nella procedura esecutiva o procedere autonomamente alla vendita;

ritenuto che la risoluzione del contratto di locazione trascritto sulla villetta al grezzo e sui terreni siti in Santarcangelo di Romagna (RN), _____ sarà curata dal Liquidatore ai fini di una celere liquidazione del bene;

rilevato sin d'ora che al termine della liquidazione la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la esdebitazione dovrà tenere in debita considerazione l'esito del giudizio per *mala gestio* nella società _____ promosso dalla Curatela del Fallimento _____ nei confronti (anche) dell'istante e attualmente pendente presso il Tribunale di Bologna;

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni _____

NOMINA

liquidatore ai sensi dell'art. 14-quinquies c. 2 l. n. 3/2012 l'avv.to _____ con studio in via Flaminia n.163, Rimini (RN);

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE



che la domanda ed il presente provvedimento siano annotati presso il registro delle imprese, nonché trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari e dei beni mobili registrati a cura del liquidatore;

ORDINA

che i beni immobili, mobili registrati e mobili siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore, ad eccezione: i) dell'immobile nel quale il debitore e la sua famiglia risiedono, autorizzandone l'utilizzo da parte di questi ultimi sino all'emissione del decreto di trasferimento da parte del GE all'esito del versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario; ii) dell'autoveicolo Fiat Punto1.2., targa CG176KX sino al momento della vendita dello stesso da parte del Liquidatore o della dichiarazione da parte del Liquidatore di rinuncia all'apprensione alla procedura.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Rimini.

Rimini, 18/05/2020

Il Giudice delegato

Dott.ssa Rossi Silvia

